



CORTE DI ASSISE DI BARI



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI ASSISE DI BARI

composta dai signori:

dr.ssa	Clelia	GALANTINO	Presidente
dr.	Teresa	LIUNI	Giudice estensore
sig.	Giovanni	CARLUCCI	Giudice popolare
sig.ra	Isabella	MICCOLIS	Giudice popolare
sig.	Giacomo, Rita	DI MAURO	Giudice popolare
sig.	Giovanni	LORUSSO	Giudice popolare
sig.ra	Rosa	AQUILINO	Giudice popolare
sig.ra	Antonietta	SCHIRALDI	Giudice popolare
sig.ra	Rita	CINOTTI	Giudice popolare
sig.	Francesco	BONASIA	Giudice popolare

nell'udienza del 16 luglio 2010,

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del dr. Manfredi Dini Ciacci e con l'assistenza del cancelliere Marcella De Riccardis, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del solo dispositivo la seguente

N° 7/10 Reg. Sent.

N° 7/08 R.G. Ass.

N° 8880/04 RG.P.M.

Depositata in cancelleria

il 12-10-2010

Il Direttore Amministrativo
dott. Nicola Amigero

Trasmesso estr. esecut.

Redatta scheda:

Campione penale

n.

SENTENZA

Nel processo contro:

- 1) **SPINELLI GIOVANNI PIERO**, nato ad Udine il 26-5-1975, libero, presente, elettivamente domiciliato presso l'avv. Colonna, in via Abbrescia n. 70, Bari; difeso di fiducia dall'avv. Francesco Maria Colonna, del foro di Bari con studio in via Abbrescia n. 70 – Bari, assente, sostituito con delega dall'avv. Luisa Gargioli, presente;
- 2) **STEFIO SALVATORE**, nato a Lentini il 2-03-1970, libero, assente, elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonello Patanè in via Ferrari n. 11, Roma, difeso di fiducia dall'avv. Antonello Patanè, del foro di Roma, con studio in via Ferrari n. 11-Roma, assente, sost. ex art. 97 co. 4° c.p.p. dall'avv. Luisa Gargioli, presente;

IMPUTATI

del reato di cui all'art. 110, 288 c.p. perché in concorso tra loro nel territorio dello Stato Italiano e senza l'approvazione del Governo, procedevano al reclutamento di Forese Dridi, Agliana Maurizio e Cupertino Umberto, affinché in territorio iracheno militassero in favore dello straniero, verso un corrispettivo economico.

In Sammichele di Bari in epoca antecedente e prossima al 4-04-2004.

CONCLUSIONI

Nell'udienza del 9.07.2010 il P.M. ha rassegnato le seguenti conclusioni:

Il **P.M.** conclude chiedendo la condanna degli imputati alla pena di anni 4 di reclusione ciascuno e deposita memoria scritta.

Nell'udienza del 13.07.2010 i difensori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

l'avv. Francesco M. Colonna chiede l'assoluzione di Spinelli Giovanni Piero;

l'avv. Antonello Patanè chiede l'assoluzione di Stefio Salvatore perché il fatto non sussiste.

MOTIVAZIONE

Svolgimento del processo

Con decreto che dispone il giudizio in data 18/4/2008 giungeva al dibattimento il processo nei confronti di SPINELLI Giovanni Piero e STEFIO Salvatore, imputati in concorso tra loro per il delitto ex art. 288 c.p.

La prima udienza del 3/7/2008 veniva rinviata in via preliminare per il rilevato vizio della notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato Spinelli.

Il processo aveva effettivo inizio nell'udienza del 16/10/2008, in assenza di entrambi gli imputati che venivano dichiarati contumaci. Il difensore di Stefio avanzava l'eccezione di incompetenza territoriale di questa Corte d'Assise, che veniva rigettata con ordinanza allegata al verbale.¹ Quindi le parti avanzavano le rispettive richieste di prova. Entrambi i difensori eccepivano la tardività della lista testimoniale del PM, ma anche questa eccezione veniva rigettata dalla Corte.

Tutte le prove richieste venivano ammesse, e soltanto veniva concesso un termine alle difese per verificare la traduzione di alcuni residui documenti, tra quelli prodotti dal PM. Quindi aveva inizio l'istruttoria dibattimentale con l'escussione del teste dott. Stanislao Schimera, dirigente della DIGOS della Questura di Bari. L'ulteriore teste Salzedo Adriano, della Questura di Bari, veniva revocato per rinuncia da parte del PM, con l'accordo delle difese.

Nell'udienza del 20/11/2008 veniva escusso il teste Isp. Saracino Michele, appartenente alla DIGOS della Questura di Bari. Il PM produceva ulteriore documentazione, che veniva acquisita agli atti.

Nell'udienza del 22/1/2009 si iniziava l'escussione del teste Dridi Forese, ma ad un certo punto era necessario sospendere l'incombente poiché le domande del PM presupponevano l'acquisizione di informazioni da parte di un altro teste dell'accusa, Vernis André Gabriel Joseph, il quale – come già nella precedente udienza – era assente per motivi di salute, emergenti da certificazione medica. Veniva poi sentito il teste Erasmo Pinasco. All'esito, il difensore di Spinelli avanzava eccezione di nullità in ordine all'acquisizione della documentazione prodotta dal PM nella scorsa udienza (relazione informatica rinvenuta sul computer dell'imputato Spinelli) per violazione dell'art. 103 c.p.p., all'uopo depositando memoria scritta. La Corte d'Assise, sentite le altre parti, rigettava l'eccezione, confermando l'acquisizione documentale già operata, e rinviava all'esito del processo ogni ulteriore valutazione sull'utilizzabilità ai sensi dell'art. 195 n. 4 c.p.p. di alcune dichiarazioni rese dal teste Saracino nella precedente udienza (profilo pure contestato dal difensore dello Spinelli).

Nell'udienza del 6/2/2009 si escuteva soltanto il teste Valle Luigi Elio, poiché tutti gli altri testimoni dell'accusa citati a comparire risultavano assenti. La Corte non riteneva giustificata la reiterata assenza di Vernis André Gabriel Joseph e ne disponeva l'accompagnamento coattivo per la successiva udienza.

¹ La Corte d'Assise, sull'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal difensore di STEFIO Salvatore, rileva. La competenza territoriale si fonda sul rispetto della regola del giudice naturale al momento della costituzione delle parti e sulla base di elementi oggettivamente certi in tale momento.

Ciò premesso, nella fattispecie, alla stregua della prospettazione accusatoria, così come trascritta nel capo di imputazione e ribadita in udienza dal rappresentante del Pubblico Ministero, l'elemento materiale del reato (condotta di arruolamento) si è realizzato in Sammichele di Bari, luogo ove sono avvenuti contatti ed accordi sul punto.

In senso contrario, nulla risulta dal capo di imputazione, né alcuna prova è stata fornita dalla difesa.
PQM Rigetta l'eccezione e dispone procedersi oltre.

Nell'udienza del 19/3/2009 si escutevano i testi Vernis André Gabriel Joseph e Casti Paolo. Dopo la deposizione del Vernis entrambe le parti avanzavano richieste istruttorie, che la Corte decideva come da ordinanza dettata a verbale (ammettendo l'esame del Sost. Comm. Nicola Calcagna della Questura di Prato sulla circostanza ivi indicata, nonché ammettendo la citazione di tale Lupi, ripetutamente menzionato dal Vernis, qualora le parti interessate ne avessero indicato generalità complete e recapito).

Nell'udienza del 16/4/2009 si acquisiva la deposizione di Favetti Alessandro, mentre tutti gli altri testi citati risultavano assenti giustificati.

Nell'udienza del 28/5/2009 si ascoltava il teste Dadamo Vincenzo, nonché Lupi Luca Andrea, chiamato a testimoniare ai sensi dell'art. 195 c.p.p. perché chiamato in causa da Vernis André Gabriel Joseph. All'esito di quest'ultima deposizione, il difensore dell'imputato Spinelli chiedeva procedersi ad un confronto tra il Lupi ed il Vernis, e la Corte riservava di decidere.

Il PM chiedeva di produrre varia documentazione (missive di posta elettronica tra Lupi e Vernis, memoriale denominato "Rapporto di Mr XXXX rientrato a casa il 25/4/2004", articolo pubblicato sul quotidiano "Il Tirreno" in data 7/5/2004), incontrando l'opposizione delle difese che contestavano la genuinità dei documenti in questione, in quanto non firmati. La Corte disponeva l'acquisizione di tutta la documentazione indicata dal PM.

Nell'udienza del 2/7/2009 si presentava Paolo Simeone, per essere sentito con l'assistenza del difensore in qualità di imputato in procedimento connesso. Il Simeone, ricevuti gli avvisi ex art. 64 c.p.p., si avvaleva della facoltà di non rispondere. Quindi il PM rinunciava all'audizione di Castellani Valeria, che pure doveva essere escussa ai sensi dell'art. 210 c.p.p.

Nell'udienza dell'1/10/2009 veniva sentito il comm. Nicola Calcagna, citato ex art. 195 c.p.p., come deciso con l'ordinanza dibattimentale del 19/3/2009. All'esito della deposizione, il PM produceva l'originale del "Rapporto di Mr. XXXX". Quindi si completava l'escussione del teste Dridi Forese, iniziata nell'udienza del 22/1/2009, e si procedeva all'assunzione della testimonianza di Agliana Maurizio e Cupertino Umberto.

Nell'udienza del 19/11/2009, in cui il processo proseguiva nonostante il mutamento del collegio giudicante, avendo le parti consentito a mantenere validi tutti gli atti istruttori fino a quel momento espletati, risultava allo stato irreperibile l'ultimo teste dell'accusa, Meli Stefano, sicché il PM – che pure aveva condotto ricerche del teste anche attraverso i canali diplomatici – si riservava di effettuare un ulteriore tentativo prima di chiedere l'applicazione dell'art. 512 c.p.p. Pertanto le parti concordavano di procedere immediatamente all'esame dell'imputato Spinelli Giovanni, presente in aula, del quale veniva revocata la dichiarazione di contumacia. All'esito dell'esame, cui lo Spinelli accettava di sottoporsi, il PM produceva varia documentazione.

Nell'udienza del 16/2/2010 si svolgeva l'esame dell'imputato Stefio Salvatore, del quale veniva parimenti revocata la dichiarazione di contumacia. All'esito, il PM produceva varia documentazione che veniva acquisita agli atti, ad eccezione del verbale di sommarie informazioni rese da Meli Stefano, per il quale perdurava lo stato di irreperibilità. Invero la Corte – prima di provvedere ai sensi dell'art. 512 c.p.p. – intendeva attendere che detto teste fosse citato anche dalle difese.

Nell'udienza del 23/2/2010 non si svolgeva attività istruttoria, poiché per varie ragioni non si presentava alcuno dei testimoni citati dalla difesa. Per il teste Di Paola Antonio si dichiarava la decadenza, non essendo stato citato per l'odierna udienza, mentre per gli altri si rinviava l'audizione ad udienza successiva. Su sollecitazione dei difensori, la Corte richiedeva formalmente al GIP del

Tribunale di Genova copia del decreto di archiviazione emesso in analogo procedimento a carico di Paolo Simeone e Valeria Castellani. Il PM insisteva nella richiesta di acquisizione agli atti ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese da Meli Cristiano, ma poiché la difesa insisteva nel dirsi in grado di reperire detto teste, il Presidente le concedeva termine fino al 23/3 per attendere all'incombente, riservando a data successiva un eventuale provvedimento ex art. 512 c.p.p.

Nell'udienza del 2/3/2010 si escutevano i testimoni Gen. Mario Marioli e Francesco Cotti, unici presenti; quindi la difesa di Spinelli rinunciava ai testimoni Emilio Del Mese, Mel Sembler e Paul Bremer, con il consenso delle altre parti.

Nell'udienza del 4/3/2010 non era presente alcun teste della difesa, per essere alcuni assenti giustificati o comunque non essendo andata a buon fine la citazione. Per i testi regolarmente citati e non comparsi si applicava la sanzione pecuniaria.

Nell'udienza del 23/3/2010 si escutevano i testimoni Ten. Col. Antonino Troia e Carmelo Ficarra. Erano presenti anche Paolo Simeone e Valeria Castellani, la cui veste processuale era quella di testi assistiti ex art. 197 bis c.p.p. (come la Corte statuiva, previa interlocuzione con le parti, dando lettura dell'ordinanza allegata al verbale), ed entrambi si avvalevano della facoltà di non rispondere; pertanto la difesa chiedeva che fossero acquisite agli atti le dichiarazioni rese dalle citate persone nelle indagini per il procedimento connesso svoltosi dinanzi all'AG di Genova e conclusosi con un decreto di archiviazione del GIP in data 1°/12/2009. Tali verbali venivano materialmente prodotti dal PM (trattasi dei verbali delle dichiarazioni rese dal Simeone e dalla Castellani in data 18/6/2004).

Nell'udienza del 25/3/2010 si escutevano i testimoni on. Massimo D'Alema, on. Franco Frattini, dott. Nicolò Pollari, M.llo Andrea Orlando e Cieri Luigi Arnaldo del ROS di Roma. La difesa dell'imputato Stefio rinunciava, con l'accordo delle altre parti, ai testimoni Mario Osio, Riccardo Mazzara, Vittorio Feltri, Gianandrea Gaiani e Toni Capuozzo. Il Presidente, rilevato che il Sen. Enzo Bianco, teste pure citato dalle difese per essere sentito in qualità di Presidente pro-tempore del Copaco, aveva giustificato la propria assenza con l'esigenza di opporre il segreto funzionale, previa interlocuzione con le parti processuali, decretava la revoca della prova già ammessa.

Nell'udienza del 20/4/2010 si escuteva il teste Alessio Strada, unico presente.

Nell'udienza del 22/4/2010 si escuteva il teste Meli Cristiano.

Nell'udienza dell'11/5/2010 si escutevano i testimoni on. Maurizio Scelli e sen. Barbara Contini. Il difensore di Stefio rinunciava ai suoi ulteriori testi, ad eccezione di Lorenzo Cremonesi, mentre il difensore di Spinelli si opponeva alla rinuncia per il teste Paul Mazziotta, che era anche un proprio teste di lista. Il Presidente dava lettura dell'ordinanza con la quale si confermava la qualifica di testimoni assistiti di Valeria Castellani e Paolo Simeone e si rigettava la richiesta difensiva di ricitarli come testimoni puri e semplici.²

² La Corte d'Assise, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: (omissis) decidendo sulla richiesta istruttoria avanzata dal difensore dell'imputato Giampiero Spinelli con memoria depositata all'udienza del 20/4/2010,

OSSERVA

Il difensore istante chiede di risentire Paolo Simeone e Valeria Castellani, persone già citate e sentite ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. (entrambe si sono avvalse della facoltà di non rispondere) come testimoni puri e semplici, sulla base della recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12067 del 29/3/2010.

Nell'udienza del 29/6/2010 si escutevano i testimoni on. Antonio Martino e Gianludovico De Martino di Montegiordano, all'epoca dei fatti Ambasciatore in Iraq.

Quindi le difese rinunciavano ai residui testimoni Lorenzo Cremonesi e Paul Mazziotta, incontrando l'accordo del PM, sicchè il Presidente dichiarava chiuso il dibattimento ed utilizzabili tutti gli atti istruttori assunti ed i documenti acquisiti.

Nelle udienze del 9 e del 13/7/2010 il PM (che depositava anche una memoria scritta) e le difese espongono le proprie argomentazioni e richieste conclusive, come trascritte in epigrafe.

Infine, nell'udienza del 16/7/2010 – fissata per eventuali repliche – la Corte d'Assise si ritirava in camera di consiglio per la decisione, dando lettura del dispositivo in pubblica udienza.

Ritiene questa Corte d'Assise di confermare l'ordinanza in data 23/3/2010, in cui si è ammessa la citazione dei predetti soggetti ai sensi dell'art. 197 *bis* c.p.p., non ravvisandosi allo stato motivi per valutare diversamente la posizione del Simeone e della Castellani in relazione al presente processo.

Essi, infatti, nell'astratta ipotesi di *simultaneus processus*, avrebbero rivestito la qualifica di coimputati nel medesimo reato – per di più in posizione di primazia, trattandosi dei soggetti che a tenore dell'impostazione accusatoria organizzavano i connazionali presenti in Iraq – sicchè ne appare ben giustificato l'inquadramento attuale nella veste di testimoni assistiti con facoltà di non rendere dichiarazioni potenzialmente autoindizianti.

I due testimoni, invero, sono stati sottoposti a procedimento penale dinanzi all'AG di Genova, conclusosi con decreto di archiviazione in data 1/12/2009.

Ciò, fino alla pronuncia delle S.U. sopra richiamata, era pacificamente considerato un presupposto di applicabilità della disciplina dell'art. 197 *bis* c.p.p. per la sostanziale assimilabilità della situazione di precaria stabilità di un decreto di archiviazione, definitivo *rebus sic stantibus* ma sempre soggetto alla riapertura delle indagini, rispetto a quella del coimputato in procedimento connesso o per reato collegato.

Nella sentenza delle Sezioni Unite ci si occupa di un caso assai specifico, in cui vi è un processo per reati probatoriamente collegati ex art. 371, II comma, lett. B). Alla luce di ciò si giustifica l'esigenza, richiamata dalla Corte di Cassazione, di non offrire spazio alle iniziative pretestuose o fraudolente di terzi interessati che determinino iscrizioni nel registro degli indagati ridotte a "*semplici adempimenti burocratici*", cioè atti dovuti, con le connesse limitazioni della capacità testimoniale dell'iscritto nel citato registro.

Tuttavia, la generalizzazione che si vorrebbe fare discendere del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite non appare condivisibile, proprio per la distorsione che ciò comporterebbe al sistema di garanzie enunciato negli artt. 197, 197 *bis* e 210 c.p.p. Nella specie, si ammetterebbe che la Castellani ed il Simeone debbano obbligatoriamente deporre su fatti che potrebbero comportare una loro nuova iscrizione nel registro degli indagati, non proprio come mero atto dovuto a seguito di denuncia pretestuosa, ma a seguito di nuove emergenze probatorie scaturite dal processo in corso.

PQM

Rigetta l'istanza istruttoria avanzata dal difensore di Giampiero Spinelli.

MOTIVI della DECISIONE

Il fatto

La vicenda che ha innescato l'imputazione per cui è processo è salita alla ribalta internazionale a seguito del rapimento, perpetrato in Iraq nell'aprile del 2004, di quattro cittadini italiani – Salvatore Stefio, Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Fabrizio Quattrocchi, che purtroppo veniva ucciso dai sequestratori – bloccati sulla via del rientro verso Amman, capitale della Giordania, dopo avere verificato l'impossibilità di reperire una collocazione lavorativa a Baghdad come operatori della sicurezza. Che fosse questa la ragione della presenza in Iraq della pattuglia di italiani emerge dalle dichiarazioni rese in sede processuale dagli odierni imputati, Salvatore Stefio e Giampiero Spinelli, nonché dalle deposizioni testimoniali di alcune persone sentite nel dibattimento.

Salvatore Stefio, che aveva creato una ditta (in forma societaria, di cui però era l'unico componente) denominata "*Presidium*" operante nel settore della sicurezza e della gestione dei rischi, reclamizzata sulla rete Internet tramite un sito,³ essendo alla ricerca di commesse in aree di crisi, aveva stretto un rapporto commerciale con tale Paolo Simeone. Costui era un italiano che già dall'estate del 2003 si trovava in Iraq, nella zona di Bassora, dove si occupava di attività di bonifica da ordigni esplosivi per un'organizzazione non governativa (Inter Sos), il quale aveva contattato lo Stefio in vista dell'eventualità di assumere appalti per il servizio di sicurezza al personale delle imprese coinvolte nella massiccia opera di ricostruzione delle infrastrutture irachene (c.d. *re-building*).

³ Le informazioni sulla società si traggono dal sito presente nella rete web, denominato "Presidium International Corp." di cui si è acquisita agli atti una copia di stampa. Da qui si ricava che "*la Presidium International Corporation è una società operante nei settori della sicurezza, della difesa, della protezione del business e della gestione delle crisi in aree a medio e alto rischio.*" Sempre dal citato sito si apprende che "*lo spirito del business della Presidium è caratterizzato dalla sua indipendenza dalle strutture governative, ma comunque fortemente legato alla logica di sviluppo e stabilità occidentale*" e che la società era incorporata nella Repubblica delle Seychelles ed aveva uffici di rappresentanza in Gran Bretagna, in Nigeria, a Roma e ad Olbia, nonché una filiale in Iraq (Presidium Iraq). In realtà è emerso dall'istruttoria che la Presidium era un ente meramente virtuale e privo di sostanza, poiché le sedi italiane ed estere indicate nel sito erano soltanto recapiti informatici e telefonici di conoscenti dello Stefio: emblematico il caso della sede di Olbia, coincidente con un centro di attività subacquee (Stemasub) il cui titolare, tale Fossataro, sembrava del tutto ignaro dell'indicazione dei suoi recapiti come base della Presidium.

A tale scopo il Simeone si era già munito delle autorizzazioni necessarie, rilasciategli dall'Autorità Governativa Provvisoria di Bassora; successivamente si era spostato a Baghdad dove – con la propria ditta DTS – aveva assunto l'incarico di garantire la sicurezza del personale di un'azienda americana, la Bearing Point, alloggiato presso il locale Hotel Babylon. Essendosi prospettata l'eventualità di fare altrettanto per una società privata di telefonia, il Simeone aveva contattato lo Stefio per proporgli una collaborazione commerciale consistente nella segnalazione di persone interessate a recarsi in Iraq per prestare attività come operatori di sicurezza.

Salvatore Stefio, nei mesi precedenti alla partenza per l'Iraq, aveva conosciuto tale Giampiero Spinelli, persona che – insieme agli amici Umberto Cupertino e Vincenzo Dadamo – lo aveva contattato telefonicamente a seguito della visione del sito internet della Presidium, essendo interessata alle attività svolte da tale società.

Gli abboccamenti tra i due si erano concretizzati proprio a Bari, e precisamente nel Porto di Bari, dove era avvenuto un incontro tra lo Spinelli e tale Erasmo Pinasco – sottufficiale di Marina il cui ruolo nella vicenda non ha trovato chiarimento,⁴ ma potrebbe definirsi quello di emissario informale, o forse addirittura socio occulto, di Salvatore Stefio – inviato da quest'ultimo a vagliare le motivazioni e l'affidabilità dello Spinelli e dei suoi amici Cupertino e Dadamo.

Nell'aprile del 2004 il gruppo formato da cinque persone (Stefio, Spinelli, Cupertino, Agliana e Forese), si era dato convegno all'aeroporto di Fiumicino per partire alla volta dell'Iraq. I ragazzi intendevano recarsi a Baghdad con la prospettiva di svolgere l'incarico di operatori di sicurezza per uomini d'affari americani, mentre Stefio aveva in mente di effettuare soprattutto una sorta di missione commerciale

⁴ A tenore delle dichiarazioni rese da Giampiero Spinelli durante il suo esame, Erasmo Pinasco sarebbe stato definito da Salvatore Stefio come "uno dei direttori delle operazioni della Presidium" (pag. 8 verbale stenotipico ud. 19/11/2009), dunque organico all'attività svolta dall'imputato Stefio. Quest'ultimo invece ha tentato di accreditare la versione per cui il Pinasco avrebbe collaborato con lui senza un preciso incarico, a titolo di mera amicizia.

Il Pinasco è stato sentito nel dibattimento in qualità di teste, e non ha inteso chiarire la sua posizione; residua un dato di notevole perplessità riguardo al suo ruolo nella vicenda, non comprendendosi come abbia potuto un ufficiale della Marina Militare ricevere, per ben due incontri avvenuti nell'autunno del 2003, a bordo di un'unità navale ancorata nel porto di Bari per motivi di servizio, persone estranee per intavolare trattative riguardanti un loro eventuale impiego privato in Iraq.

onde vagliare le opportunità professionali che il mercato iracheno poteva offrire alla sua azienda.

Tre giorni prima della partenza tutti avevano stretto un accordo preventivo con la Presidium di Stefio, in cui erano specificate le mansioni da svolgere in Iraq ed il compenso, ma una volta in loco era stato firmato il vero e proprio contratto di lavoro tra i singoli individui e la società DTS facente capo a Paolo Simeone ed alla sua socia Valeria Castellani, i quali avevano anche procurato ai nuovi arrivati attrezzatura balistica, consistente in giubbotti antiproiettile, armi e munizioni (pistole CZ e mitragliette MP5), poiché l'attività di body-guard era per sua natura un'attività armata, in un contesto post-bellico ma ancora gravemente destabilizzato come quello iracheno.

Il compenso pattuito alla stregua di tali contratti di lavoro era quello di \$ 7.000 per un mese di servizio, mentre l'accordo tra Stefio e Simeone prevedeva la corresponsione di 1.000 Euro per ogni persona da avviare al lavoro (ma, a detta dello Stefio, tale somma non gli era mai stata corrisposta effettivamente).⁵

Le spese di viaggio sostenute dal gruppo in partenza erano state anticipate dagli interessati (esclusi Cupertino ed Agliana, per i quali aveva provveduto Stefio), ma sarebbero state rimborsate dalla DTS all'arrivo a Baghdad, come in effetti è provato dalla ricevuta in atti a firma dell'imputato Spinelli con data 7/4/2004.

Una volta giunto ad Amman, il gruppo dei cinque veniva rilevato all'aeroporto dall'italiano Cristiano Meli, operatore della DTS, che conduceva i ragazzi dapprima presso un albergo cittadino per qualche ora di riposo, quindi organizzava il viaggio verso l'Iraq, servendosi di due veicoli in cui prendeva posto insieme agli altri.

Subito dopo avere oltrepassato la frontiera tra la Giordania e l'Iraq, il Meli si fermava al primo posto di blocco americano e da qui prendeva delle armi (pistole e fucili) che venivano da lui ripartite agli equipaggi dei due veicoli.

⁵ In realtà il rapporto commerciale tra Salvatore Stefio e Simeone & Castellani non aveva uno schema preciso ed era prettamente informale, tanto che nel corso dell'esame lo Stefio avanzava il sospetto che la condotta del Simeone nei suoi confronti non fosse stata molto regolare (cfr. pag. 54 - 55 verb. sten. udienza 16/2/2010).

L'imputato aveva cercato di sfruttare la presenza in Iraq dei due genovesi come base di lancio pubblicitario per la sua ditta Presidium, ma ben presto si era accorto che Simeone e Castellani avevano siglato in proprio, come DTS, i contratti di lavoro del personale da lui procurato e - deve aggiungersi - cercavano di eliminare l'intermediazione dello Stefio proponendo ai nuovi arrivati un rapporto diretto con loro.

Quindi il gruppo raggiungeva Baghdad, e precisamente l'Hotel Babylon, dove alloggiavano Paolo Simeone e Valeria Castellani, presentatisi loro come i titolari della DTS, società che svolgeva servizi di sicurezza. Nella riunione (c.d. *briefing*) svoltasi poco dopo - in cui ai ragazzi venne fatto firmare il contratto di lavoro di cui si è detto in precedenza - i due ragguagliavano i nuovi arrivati circa il tipo di lavoro da svolgere (attività di scorta statica ai tecnici di una società di telefonia, come quella già in atto verso il personale della Bearing Point⁶ alloggiato in albergo) e soprattutto sulle regole di condotta da tenere nello svolgimento di tale servizio.

Tali regole - c.d. *guide-lines* - sono state acquisite agli atti processuali e consistono essenzialmente nella disciplina dell'uso delle armi e della coercizione nei confronti dei terzi coinvolti dall'azione di protezione dei body-guard. In particolare, era assolutamente escluso che gli operatori privati potessero intervenire nel caso di scontri in atto tra milizie locali e forze militari della coalizione. L'unica possibilità di azione era quella difensiva a favore del cliente, c.d. VIP, ovvero in autodifesa o ancora a tutela della popolazione inerme, qualora il body-guard fosse stato testimone di violenze in danno di civili. In ogni caso, per reagire ad eventuali attacchi armati le opzioni consentite erano, nell'ordine, quelle di sottrarsi al conflitto e di evitare possibilmente il ricorso alle armi, o di servirsene soltanto per coprire la fuga, o infine di organizzare una reazione proporzionata all'attacco.

Inoltre ai cinque venivano consegnate delle armi (pistole mitragliatrici piccole, e secondo Spinelli, anche fucili Colt M4), giubbotti antiproiettile e caschetti balistici; contestualmente essi compilarono dei moduli per richiedere alla C.P.A. (Coalition Provisional Authority) l'autorizzazione all'uso delle armi nel territorio sotto il controllo della Forza Multinazionale.

A tale riguardo, Spinelli ha citato un memorandum, noto come "*Ordine 17*", emanato nel giugno 2003 dal Governatore del CPA, Paul Bremer, in cui veniva

⁶ Circa la natura della Bearing Point, a detta dello Spinelli, si sarebbe trattato di "una multinazionale americana che all'epoca del dopoguerra aveva vinto un appalto per la ricostruzione delle infrastrutture" (pag. 24 cit. verb. sten.).

fissata la nozione di “*contractor*” e la sfera di competenze, diritti e doveri di tale figura professionale.⁷

Ad onta della sottoscrizione formale del contratto, il lavoro per il quale gli italiani erano stati convocati in Iraq sfumava nel nulla, poiché l'azienda di telefonia rinunciava all'appalto intimorita dalle gravi destabilizzazioni dell'ordine pubblico che si stavano susseguendo nel paese. Pertanto, Paolo Simeone metteva i dipendenti al corrente della novità e ne organizzava il rientro in Italia.

Nel corso della settimana in cui il gruppo dello Stefio aveva alloggiato nell'hotel Babylon, i nuovi arrivati avevano collaborato con i ragazzi del Simeone nell'attività di guardiania ai piani dove alloggiavano i dipendenti della Bearing Point.

Spinelli e Stefio, con Cristiano Meli e Fabrizio Quattrocchi (ragazzi di Genova, già presenti a Baghdad al seguito del Simeone), decidevano di cercare una collocazione lavorativa alternativa e, tramite l'interessamento di un altro ragazzo italiano, tale Alessandro Favetti, si presentavano alla DynCorp, una compagnia di sicurezza nordamericana. Qui soltanto Spinelli e Meli venivano assunti, poiché Quattrocchi intendeva onorare l'impegno contrattuale con il Simeone fino alla fine del mese, mentre lo Stefio non aveva intenzione di lavorare alle dipendenze della compagnia americana, essendosi proposto come collaboratore della medesima, senza incontrare l'interesse della DynCorp.

Quindi, il giorno 12 aprile 2004, Cupertino, Agliana, Stefio e Quattrocchi – quest'ultimo inviato dal Simeone come accompagnatore degli altri – si mettevano in viaggio via terra alla volta di Amman per rientrare in Italia.

⁷ Alla stregua di tale fonte normativa - definiti i “*contractor della coalizione*” come i soggetti commerciali non iracheni o le persone non residenti abitualmente in Iraq che forniscono beni e/o servizi alla o per conto della Forza di Coalizione o alla CPA secondo accordi contrattuali - lo *status* dei contractor è essenzialmente connotato dall'immunità da leggi e regolamenti iracheni, nonché dalla giurisdizione irachena “per quanto attiene ad atti da essi compiuti nell'esercizio di attività ufficiali ai sensi dei termini e delle condizioni di un contratto tra un contractor e la Forza di Coalizione e di qualsiasi sotto-contratto”, mentre per gli atti non rientranti nell'esercizio di attività ufficiali “non si deve dare inizio ad alcun procedimento giudiziario iracheno o della CPA senza l'autorizzazione scritta dell'Amministratore della CPA”.

Con la revisione dell'Ordine 17 emanata il 27/6/2004, in vista del passaggio dell'autorità statale al Governo Provvisorio Iracheno, nel ribadire le immunità sostanziali e processuali originarie, l'art. 4 specificava che “*Al di là di qualsiasi disposizione prevista da questa Ordinanza, le Compagnie Private di Sicurezza e i loro dipendenti operanti in Iraq devono osservare tutte le Ordinanze, i Regolamenti e le Comunicazioni del CPA, e le disposizioni e i regolamenti di applicazione che amministrano l'esistenza e le attività delle Compagnie Private di Sicurezza in Iraq, incluse la registrazione e l'autorizzazione di armi e armi da fuoco.*”

Lungo il tragitto verso la frontiera Giordana, il gruppo veniva rapito e, qualche giorno dopo, Fabrizio Quattrocchi veniva barbaramente ucciso dai rapitori.

E' degno di nota che la notizia del rapimento aveva anticipato la sua effettiva realizzazione: infatti ricordava Salvatore Stefio che il 9 aprile, cioè tre giorni prima, l'Ambasciatore italiano si era recato all'hotel Babylon per sincerarsi della presenza dei cittadini italiani, avendo saputo da un lancio dell'agenzia giornalistica Reuters che quattro italiani erano stati catturati in Iraq. A detta dello Stefio, la presenza del gruppo di italiani presso l'hotel Babylon era nota all'Ambasciata italiana poiché Paolo Simeone aveva provveduto alla registrazione ufficiale dei suoi dipendenti indicando anche il loro ruolo specifico di operatori di sicurezza.

L'Ambasciatore italiano di stanza in Iraq all'epoca dei fatti, dott. Gianludovico De Martino di Montegiordano, sentito in dibattimento, in merito a tale particolare circostanza ha affermato che in effetti, tra il gennaio e l'aprile 2004, egli si era recato varie volte presso l'hotel Babylon per verificare se la ditta DTS fosse disponibile ad un servizio di protezione ravvicinata dell'ambasciatore Iorio, nominato responsabile del Ministero della Cultura iracheno nel Governo provvisorio della Coalizione.

Tuttavia, il teste ha dichiarato che fino al 9 aprile egli conosceva soltanto le generalità di Valeria Castellani, da lui ritenuta la direttrice della società americana DTS, sicchè non avrebbe potuto inserire nelle liste degli italiani presenti in Iraq i nominativi degli altri individui ivi alloggiati, che furono acquisiti soltanto quel giorno 9 aprile. Si trattava di una giornata particolare, poiché proprio allora l'agenzia Reuters aveva diramato la notizia del rapimento di quattro italiani e l'Ambasciatore si era recato all'hotel Babylon proprio per verificare se qualche connazionale mancasse all'appello.⁸

⁸ L'Ambasciatore ha dichiarato di essersi recato soltanto all'hotel Babylon, avendo notato che ivi erano alloggiati vari cittadini italiani. DE MARTINO: "L'unica società della quale eravamo a conoscenza che aveva un collegamento con l'Italia intanto perché la direttrice era italiana e poi perché ci risultava, era stato notato che c'erano persone che erano italiane, apparentemente, perché uno potrebbe anche avere un altro passaporto, era la DTS. Di altre società in Iraq che avessero in quel momento personale italiano non avevamo conoscenza. Successivamente apprendemmo che alcuni di quelli che erano compresi nell'elenco della DTS avevano lasciato la DTS e lavoravano per un'altra società sempre americana. Poi nel prosieguo, ma questo dopo il sequestro, altri di quelli, altri che sono rientrati, altri ci risulta che hanno lavorato per altre società straniere, a quel punto sapevamo che c'erano italiani presso di loro, ma di altre società di sicurezza private che avessero italiani noi non ne avevamo conoscenza."

Quanto alla nazionalità della società DTS facente capo a Simeone e Castellani, che a detta dell'Ambasciatore De Martino sarebbe stata americana, va rimarcato che il teste Saracino Michele, l'ispettore della Questura di Bari che aveva concretamente svolto le indagini da cui è scaturito il presente processo, ha specificato trattarsi di una società italiana. In verità la denominazione di quest'ultima – *DTS Security LLC* – ingenerava l'equivoco, essendo quasi identica a quella della società *DTS*, intesa *DynCorp Technical Service*, radicata negli USA.

L'istruttoria dibattimentale ha chiarito che la DTS di Simeone e Castellani non aveva nulla a che fare con la quasi omonima società americana,⁹ anche se alla stregua della documentazione acquisita, sembrerebbe che i due genovesi abbiano disinvoltamente usato varie sigle aziendali nella compilazione dei moduli contrattuali: nel caso del contratto con il Favetti qualificandosi come "Presidium Iraq", mentre per Spinelli e per gli altri italiani giunti insieme a lui, l'intestazione era "DTS Security LLC" cui seguivano addirittura recapiti statunitensi, in particolare dello stato del Nevada.¹⁰ Ma in ogni caso la firma era sempre quella di Valeria Castellani, Managing Director.

Ad aumentare la confusione tra le due sigle, nel corpo degli accordi sottoscritti con lo Stefio prima della partenza, si legge: "*INTRODUZIONE – La DTS LLC, società di sicurezza americana, ha chiesto alla PRESIDUM una fornitura di personale specializzato per compiti di protezione ravvicinata in Iraq*".

Ha spiegato l'Isp. Saracino che in tale equivoco era incorso anche il Dipartimento di Giustizia USA, che nel dare corso alla richiesta di rogatoria internazionale avanzata dall'Italia, aveva inviato documentazione afferente alla società statunitense anziché a quella di interesse investigativo (cfr. pag. 20 - 21 verb. ud. 20/11/2008).

⁹ In particolare, Paolo Casti ha dichiarato che il Simeone diceva di essere il titolare della DTS (*Defence Technical Solution*), originariamente denominata *Def. Sol.*, società che gestiva con Valeria Castellani, ma il teste non era in grado di affermare se fossero società formalmente esistenti o mere entità di fatto (cfr. verb. sten. ud. 19/3/2009, pg. 44-46).

¹⁰ In calce alle coordinate statunitensi vi era anche un indirizzo e-mail, *closeprotectioniraq@hotmail.com*, omologo ad un sito web (di cui vi è agli atti una copia di stampa) che trattava del reclutamento di personale professionale per incarichi ad alto rischio in Iraq. In realtà l'indirizzo mail faceva capo a Paolo Simeone, così come *info@presidium.net* faceva capo a Salvatore Stefio.

Sempre dal teste Saracino si apprende che gli impegni contrattuali degli italiani con Simeone e Castellani erano alquanto generici. Infatti nel contratto sottoscritto dal Favetti nel gennaio 2004 si legge che l'operatore si sarebbe impegnato a svolgere attività di *bodyguard* armata, mentre nel contratto con lo Spinelli il ruolo da svolgere era quello di "*armed officer*" (agente armato).

In ambedue i casi si trattava di figure professionali volte alla protezione ravvicinata di persone, la cui attività era stata oggetto di una sorta di documentario trasmesso da un'emittente televisiva svizzera. In esso comparivano Paolo Simeone (indicato come responsabile della Presidium Iraq), Luigi Valle e Fabrizio Quattrocchi che venivano intervistati riguardo all'attività offerta come operatori di sicurezza.

Di questo servizio televisivo aveva parlato già Paolo Simeone,¹¹ esponendo che l'iniziativa era stata di Salvatore Stefio, il quale – interpellato dall'emittente svizzera – aveva chiesto al Simeone ed ai suoi ragazzi di presentarsi come appartenenti alla ditta Presidium, allo scopo di fare pubblicità a tale azienda. Era stato quindi lo Stefio ad indicare ai giornalisti svizzeri il recapito del Simeone, ed il servizio era stato girato tra febbraio e marzo 2004, con la partecipazione anche di Valle e Quattrocchi.

Sempre da una trasmissione televisiva – Porta a Porta – il teste Vernis André, pensionato francese titolare di un'agenzia di sicurezza con base a Nizza, la Body Guard Europa 2000, aveva saputo che il suo conoscente Spinelli si trovava in Iraq.

Per motivi professionali legati a tale agenzia il Vernis, tempo addietro, aveva conosciuto sia Giampiero Spinelli che Maurizio Agliana e Dridi Forese.¹²

¹¹ Si rammenti che sia Paolo Simeone che Valeria Castellani erano stati sentiti in data 18/6/2004 durante le indagini svolte dall'AG di Roma in ordine al sequestro degli italiani in Iraq ed all'omicidio di Fabrizio Quattrocchi. I due verbali contenenti tali dichiarazioni, già presenti negli atti dell'AG di Genova, sono stati acquisiti anche nel presente processo a seguito del rifiuto di Simeone e Castellani di rendere dichiarazioni ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p.

¹² Quest'ultimo, dopo il rapimento dei suoi colleghi in Iraq, si era recato dal Vernis in cerca di lavoro e nell'occasione aveva stilato una sorta di memoriale, con l'ausilio di tale Luca Andrea Lupi (forse un emissario della Farnesina, a detta del Vernis). Il documento, che è stato acquisito agli atti, reca la denominazione di "*Rapporto di Mister XXXX rientrato a casa il 25/4/2004*" e contiene il riassunto delle notizie riportate dal Forese sulla sua vicenda in Iraq, materialmente stilato dal Lupi a mezzo del computer presente nell'abitazione del Vernis. Benché l'acquisizione di tale documento abbia richiesto un certo dispiego di attività istruttoria, diretta principalmente a capire perché mai in calce al memoriale figurasse la sottoscrizione del Vernis (che non ricordava in quale occasione avesse apposto la sua firma), il contenuto dell'atto non riveste una particolare rilevanza ai fini del presente processo.

Ulteriori informazioni circa la partenza per l'Iraq e la settimana di permanenza in loco del gruppo di italiani sono state acquisite dai testimoni Umberto Cupertino, Maurizio Agliana, Dridi Forese e Cristiano Meli. Essi hanno reso dichiarazioni sostanzialmente coincidenti con quelle – più specifiche – rese dagli imputati in sede di esame dibattimentale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a smaller 'd'.

288 c.p.

La valutazione giuridica

Se sotto il profilo della ricostruzione dei fatti il presente processo non presenta particolari problemi, poichè le dichiarazioni rese dagli stessi imputati hanno trovato sostanziale corrispondenza in quelle dei testimoni, il punto nodale della decisione attiene alla qualificazione giuridica della vicenda, e comporta la necessità di tracciare gli attuali ambiti ermeneutici della disposizione dell'art. 288 cod. pen.

Tale norma, escluse isolate applicazioni in processi assai risalenti,¹³ non ha trovato alcuna ulteriore applicazione pratica fino a tempi recentissimi, in cui la partecipazione italiana alla missione multinazionale in Iraq sotto l'egida dell'ONU, ha inaspettatamente restituito attualità all'art. 288 cod. pen.

Ma il mutato quadro normativo in cui tale disposizione oggi si colloca, con l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica e di svariate Convenzioni Internazionali, richiede alla Corte d'Assise un'opera di interpretazione sistematica ed un approfondimento anche alla stregua del contributo offerto dalle parti processuali nella discussione finale.

In particolare, la pregevole ricostruzione sistematica illustrata dal PM può servire da battistrada, almeno fino al punto in cui – da pur condivisibili premesse – si approda ad esiti non altrettanto sottoscrivibili.

E' opportuno prendere le mosse dall'individuazione dell'interesse tutelato dalla disposizione dell'art. 288 c.p., e a tal fine – ancor prima dell'interpretazione letterale – è rivelatrice la collocazione codicistica della norma, posta nel titolo I, ed in specie nel capo II, riservato ai delitti contro *la personalità interna* dello Stato.

Benché la dottrina non sia concorde nel tracciare la divisione concettuale tra personalità interna e internazionale dello Stato, il che appare un indizio della necessità di riconoscere che trattasi di due profili di un'entità eminentemente unitaria,¹⁴

¹³ Precisamente l'art. 288 cod. pen. è stato oggetto di un'unica applicazione pratica: Cass. Pen., sent. 5/12/1939, Pacini, in "Giust. Pen.", 1940, II, 430 e seguenti.

¹⁴ In particolare l'Antolisei ha messo in guardia dalla tentazione di considerarla una distinzione netta, ritenendo che la vaghezza del discrimine tra interessi politici internazionali ed interessi politici interni dello Stato renda le due specie di

sembra possibile argomentare dalla sede codicistica prescelta dal legislatore che l'interesse specifico originariamente avuto di mira è quello – prettamente interno – teso a garantire il c.d. potere di coscrizione militare dello Stato, il quale rivendica a sé un'esclusiva nell'esercizio della funzione pubblica di reclutare ed arruolare i cittadini a scopi militari.

Indici di tale impostazione sono i termini utilizzati nella lettera della norma, che radica la condotta penalmente rilevante *nel territorio dello Stato* e la obiettivizza nei confronti dei *cittadini*, unici soggetti legittimati a costituire le Forze Armate, pur nell'attuale regime di volontarietà dell'assoggettamento alla leva.

A quest'ultimo riguardo, conviene puntualizzare che la “sospensione” (e non abrogazione, come ha significativamente annotato il PM) del servizio di leva, attuata con Legge n. 226 del 23/8/2004, con effetti decorrenti dall'1/1/2005, non incide in alcun modo sull'operatività del delitto previsto dall'art. 288 c.p.

Ciò non soltanto per il rilievo che nel caso di specie la condotta incriminata è fissata *in epoca antecedente e prossima al 4/4/2004*, ma più in generale perché anche un esercito composto su base volontaria trova esclusivamente nello Stato l'ente di gestione delle funzioni pubbliche di reclutamento ed arruolamento del personale, senza potersi insinuare l'idea che chi non intenda sottoporsi alla leva volontaria o non sia attualmente in servizio effettivo possa essere oggetto di un parallelo e concorrente atto di arruolamento privato a scopi militari.

Naturalmente l'ambito operativo della disposizione dell'art. 288 cod. pen. – con l'avvento della Costituzione repubblicana che ha ripudiato la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e con l'adesione dell'Italia alle varie Convenzioni Internazionali che hanno dato concreta attuazione a tale principio – ha mutato collocazione, profilandosi in un orizzonte eminentemente internazionale, l'unico in cui allo stato attuale le Forze

interessi intimamente collegate tra loro, sicchè spesso “non è possibile offendere gli uni senza offendere gli altri” (cfr. F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, II).

In senso più netto, nei lavori preparatori (cfr. Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale, vol. II, pag. 7) si afferma che la personalità dello Stato può esplicitarsi in due modi: nei rapporti che si svolgono con gli altri Stati ed in quelli che si esplicano entro i confini del suo territorio; da ciò scaturisce il duplice profilo della personalità dello Stato e la possibilità di distinguere nettamente l'offesa arrecata all'uno o all'altro dei termini del rapporto.

Armate della nostra Repubblica svolgono un ruolo attivo, cioè nelle missioni di pace comunque atteggiate,¹⁵ ma sempre svolte nel quadro di iniziative e direttive emanate dalle organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi in linea con il principio fondamentale sancito dall'art. 11 Cost.

Non bisogna però confondere il campo di operatività internazionale che oggi si apre per l'art. 288 c.p. con l'aspetto relativo alla costruzione della fattispecie di reato, che è e resta – nella sua materialità – “una faccenda domestica” circoscritta alla condotta di arruolamento non autorizzato di cittadini italiani nel territorio dello Stato italiano. L'elemento di collegamento di natura internazionale è invece offerto dalla finalità dell'arruolamento illecito, che a tenore della norma in esame è compendiata dall'espressione “*perché militino al servizio o a favore dello straniero*”.

Tale finalità connota altresì l'elemento soggettivo del reato, che indubbiamente si atteggia come dolo specifico, dovendo l'agente integrare un atto volitivo che copra l'arruolamento (o l'armamento) di cittadini con il fine specifico di farli militare a servizio o a favore dello straniero, essendo altresì consapevole che il fatto non è autorizzato dal Governo Italiano.

E' intuibile che se l'agente non si proponesse tale specifica finalità dell'arruolamento abusivo, e si prefiggesse invece di assoldare cittadini a rinforzo di azioni militari patriottiche, potrebbe integrare diverse figure di reato, come il delitto ex art. 244 c.p. (atti ostili verso uno Stato estero) o la contravvenzione prevista dall'art. 653 c.p. (formazione di corpi armati non diretti a commettere reati).

L'individuazione dell'elemento psicologico nei descritti termini consente di aggiungere al tipico interesse protetto, il potere esclusivo di coscrizione dello Stato, anche un ulteriore bene giuridico, cioè la salvaguardia del potere di soccorso militare internazionale in occasione dell'invio all'estero di missioni *lato sensu* umanitarie.

¹⁵ Si è affermata una distinzione tra missioni di *peace-keeping* e missioni di *peace-enforcement*, a seconda che l'intervento militare internazionale si svolga a garanzia del mantenimento di uno stato di pacificazione ormai raggiunto, oppure si proponga di svolgere un ruolo attivo per realizzare ed imporre la pace in un'area in cui sono in corso conflitti armati, anche contro la volontà delle parti in conflitto.

E' questo il terreno privilegiato in cui oggi giorno gli eserciti nazionali – ormai prevalentemente formati da professionisti – svolgono un ruolo attivo, essendo chiamati ad interpersi come forze di pacificazione in scenari internazionali ove sono in atto conflitti armati o dove tali conflitti sono appena cessati, allo scopo di imporre (*peace – enforcement*) o mantenere la pace (*peace – keeping*).

Nella prassi, si sono affermati sia interventi unilaterali, cioè con impegno di un unico esercito nazionale su mandato dell'ONU; sia interventi di forze multilaterali, coordinate da un unico comando responsabile.¹⁶

In simili scenari, ove non si reprimessero le attività di arruolamento abusivo intese ad assoldare personale per farlo militare a favore dello straniero, nell'ambito delle missioni armate internazionali si creerebbe facilmente una situazione di caos per la sovrapposizione, e più spesso la contrapposizione, tra i contingenti appartenenti agli eserciti nazionali partecipanti alla missione e le milizie prezzolate.

Queste ultime, ove appoggiassero l'azione militare della forza di interposizione, svincolate dalla sottoposizione al comando responsabile, costituirebbero una variabile indipendente che potrebbe interferire negativamente con le opzioni e le strategie di intervento armato attuate da ciascuno Stato partecipante sotto l'esclusiva responsabilità politica dei Governi coinvolti (ovviamente l'ipotesi riguarda il caso – tipizzato dall'art. 288 – che il concorso degli arruolati abusivi sia avvenuto senza l'approvazione del Governo, perché qualora si trattasse di intervento autorizzato, eventualmente anche a posteriori, ne discenderebbe la necessità della subordinazione dei contingenti così arruolati al Comando ed al coordinamento unitario dell'intera missione).

¹⁶ In entrambi i casi la legge italiana, modificando sul punto il c.p.m.g., espressamente prevede l'applicazione generalizzata del codice penale militare di guerra ai corpi di spedizione all'estero per le operazioni militari armate, ancorché in tempo di pace.

Ciò fu stabilito, in occasione della partecipazione italiana all'operazione multinazionale in Afghanistan "Enduring Freedom", con Legge n. 6 del 31/1/2002, art. 2, I comma, lett. a): "...Art. 9 – (Corpi di spedizione all'estero) – Sino all'entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato o dal momento dell'imbarco in nave o aeromobile ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione...". Uguale disposizione è contenuta nell'art. 16 della Legge n. 219 dell'1/8/2003, che ha regolamentato la missione multinazionale a sostegno della popolazione irachena, nel cui ambito si inserisce la presente vicenda processuale.

Qualora invece le milizie prezzolate militassero a favore di una delle forze belligeranti, sarebbe evidente il *vulnus* arrecato alla neutralità della missione internazionale, dal momento che cittadini italiani si troverebbero in contrasto con il loro stesso Stato, che partecipando alla missione internazionale, non ha inteso prendere le parti di alcuno dei belligeranti, ma collocarsi in una posizione di terzietà a garanzia del ripristino della pace internazionale.

E' questo al giorno d'oggi lo scopo precipuo che si prefigge la disposizione dell'art. 288 cod. pen. e che ne ha rinnovato l'attualità, tanto da renderla organica al quadro normativo formatosi di recente per contrastare il fenomeno del mercenarismo, che ha trovato una pietra miliare nella Convenzione internazionale del 1989 contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari.¹⁷

Per armonizzare il preesistente art. 288 c.p. con la nuova disciplina pattizia, che prevede sanzioni alquanto elevate, il legislatore italiano – in sede di ratifica della citata Convenzione ONU – ha innalzato i limiti edittali della norma codicistica, dagli originari 3/6 anni all'attuale pena di 4/15 anni, a suggello della accresciuta lesività di condotte intese a riprodurre i moduli del mercenarismo militare.

Ma proprio l'inasprimento della sanzione, mantenendosi inalterata la struttura del delitto, è una spia che le condotte incriminate dalla norma in esame sono di rilevante offensività e non perseguono fenomeni che si pongono ai margini delle situazioni di intervento militare in scenari internazionali.

¹⁷ Tale Convenzione è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4/12/1989, ed è stata ratificata dal Parlamento Italiano con la Legge n. 210 del 12/5/1995. L'art. 3 dello strumento di ratifica fissa la nozione del *mercenario* come "colui che, dietro corrispettivo economico o altra utilità o comunque avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno stato estero o partecipa ad un'azione preordinata e violenta diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno stato estero".

Una definizione di mercenario si trova anche nell'art. 47 del I Protocollo addizionale della Convenzione di Ginevra relativa ai conflitti armati internazionali. Per tale strumento, sono mercenari coloro che a) sono stati reclutati per combattere in un conflitto armato; b) prendono parte diretta alle ostilità; c) sono essenzialmente motivati da scopo di lucro. Non possono invece considerarsi mercenari coloro che d) sono cittadini di una parte del conflitto o residenti nel territorio controllato da detta parte; e) sono membri delle forze armate di una parte del conflitto; f) sono membri delle forze armate di un terzo Stato e sono stati inviati in missione ufficiale.

Fissati i capisaldi della figura di reato in esame alla luce di codici interpretativi teleologici e sistematici, va ora vagliato analiticamente ogni termine contenuto nella disposizione onde verificare se le condotte tenute dagli imputati del presente processo possano rientrare nella previsione dell'art. 288 cod. pen.

Si è già visto che la condotta delittuosa deve svolgersi, almeno parzialmente, *nel territorio dello Stato* o nei luoghi che si considerano territorio statale ai sensi dell'art. 4, II comma, c.p. (ambasciate, aeromobili e navi battenti bandiera italiana), e deve riguardare *cittadini* italiani.

Il delitto può essere commesso da "*chiunque*", non essendo un reato proprio, ma ove l'agente fosse un militare, troverebbe sanzione nel codice penale militare di pace, e precisamente nell'art. 77 che - disciplinando l'alto tradimento - elenca tra le condotte che integrano tale delitto anche quella prevista dall'art. 288 cod. pen., comminando in tal caso un aggravamento di 1/3 della pena. Una pena ugualmente aggravata deriva se tra gli arruolati vi sono militari in servizio o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare, a tenore del II comma dell'art. 288.¹⁸

Un requisito molto importante della disposizione in esame è la *manca*za dell'approvazione del Governo.

Invero, ogni azione militare delle Forze Armate fuori dai confini nazionali deve essere decisa dal Parlamento ma viene poi concretamente gestita dall'Esecutivo,¹⁹ che si assume la responsabilità politica dell'intervento militare e scandisce i passaggi peculiari della missione, individuandone i momenti di inizio e fine, stabilendo l'entità dell'impegno in termini di uomini e mezzi, nonché dettando le c.d. regole di ingaggio

¹⁸ Nell'ottica accusatoria, tale aggravante sarebbe stata contestabile agli odierni imputati, poichè tutti gli individui da essi contattati erano in situazione di congedo illimitato, avendo svolto il servizio militare di leva e non avendo all'epoca ancora compiuto il 45° anno di età, in quanto tali tuttora soggetti agli obblighi del servizio militare. In concreto, tuttavia, l'aggravante non è stata contestata.

¹⁹ Va evidenziato che nella Carta Costituzionale è espressamente regolato soltanto il procedimento per la dichiarazione dello stato di guerra (artt. 78 e 87, IX comma), poichè all'epoca della promulgazione non vi era ancora l'esigenza di approntare una procedura per la regolamentazione delle missioni internazionali di pace.

La prassi formatasi in materia ha comunque ricalcato l'abbozzo della Costituzione, prevedendo una serie di passaggi procedurali consistenti in una deliberazione governativa con informativa delle Camere; un'approvazione da parte del Parlamento; un atto legislativo governativo (disegno di legge o decreto-legge) per la copertura finanziaria della missione e l'adozione delle disposizioni attuative demandate al Ministero della Difesa ed all'Amministrazione Militare (cfr. la risoluzione n. 7-1007 del 16/1/2001, adottata dalla Commissione Difesa della Camera dei Deputati).

(cioè l'estensione dei poteri di azione delle Forze Armate in relazione agli obiettivi prefissati).

Il Governo è dunque l'effettivo *dominus* delle missioni militari internazionali, sicchè – per evidenti esigenze di unitarietà di indirizzo politico e amministrativo e di coordinamento pratico – eventuali appalti a terzi di profili operativi, *in primis* quello riguardante l'arruolamento del personale, deve avvenire sotto il controllo diretto dell'Autorità Governativa, che si esprime con l'approvazione.²⁰

Pertanto, in linea teorica non vi è un divieto assoluto di effettuare da parte di soggetti terzi arruolamenti che si inseriscano nell'ambito delle missioni militari internazionali, ma ciò deve avvenire su delega e sotto il controllo del Governo, altrimenti si profila la responsabilità penale di cui all'art. 288 c.p. (in presenza degli ulteriori elementi richiamati dalla fattispecie di reato).

Le condotte incriminate sono quelle di *arruolamento* o *armamento*.

La vicenda processuale in esame attiene al primo tipo di condotta, che è anche quella più problematica sotto l'aspetto interpretativo.

Infatti il termine arruolamento ha un preciso significato tecnico-giuridico, indicando la specifica fase del procedimento amministrativo di costituzione della Forza Armata nella sua componente umana. Nell'ambito della generale procedura di reclutamento del personale, l'arruolamento ne segna la fase conclusiva, ovvero quella in cui – reperite le disponibilità a fare parte della forza armata e vagliate le attitudini ed i requisiti psico-fisici degli individui – la persona viene iscritta nel ruolo militare, così entrandovi ufficialmente come componente.²¹

²⁰ Tra gli atti amministrativi di controllo, l'approvazione è quello più incisivo trattandosi di un controllo preventivo di merito, che non si limita al sindacato sulla legittimità dell'atto, ma si estende anche al merito, per accertare la corrispondenza dell'atto da approvare ai criteri di convenienza e di opportunità (così P. Virga, *Il Provvedimento Amministrativo*, pg. 126 e seg.).

²¹ La distinzione tra *reclutamento* ed *arruolamento* è stata marcata dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 13597 del 5/3/2009 della Cass. Pen., Sez. I: "Il termine "reclutamento" contenuto nell'art. 4 della L. 12 maggio 1995 n. 210, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento e l'utilizzazione dei mercenari (adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1989) ha una portata più ampia rispetto all'attività di "arruolamento" contro uno Stato estero punita dall'art. 244 cod. pen., in quanto comprende sia l'attività di reperimento di persone disponibili ad attività militari mercenarie, sia il raggiungimento di un accordo finalizzato al loro impiego."

Vi è da ritenere che nel corpo della disposizione dell'art. 288 c.p., la cui terminologia appare caratterizzata dallo specialismo, anche il termine "arruolamento" sia usato secondo il suo tipico significato tecnico e dunque stia ad indicare non una generica condotta di ricerca di personale interessato, ma il formale accordo vincolante intervenuto tra l'arruolatore e l'arruolato per la prestazione della militanza al servizio o a favore dello straniero.

Infine, va analizzato il tipo di attività che si richiede al soggetto così arruolato, che la norma indica con la locuzione "*militare al servizio o a favore dello straniero*".

Ma a tale riguardo, e preliminarmente a questo passo dell'analisi, deve rimarcarsi che non è necessario che l'individuo arruolato (o armato) abbia effettivamente intrapreso il servizio a favore dello straniero, poiché la condotta del soggetto passivo è irrilevante nell'economia della norma.²² Quindi il delitto ex art. 288 c.p. si consuma nel momento in cui si svolge compiutamente l'attività di arruolamento o armamento, ed è generalmente ammissibile il tentativo di tale reato.

L'attività richiesta al soggetto passivo – a prescindere dalla sua effettiva prestazione – deve essere connotata dalla nozione di militanza e dalla funzionalizzazione in favore dello straniero.²³

A tal fine non è necessario che l'arruolato sia inquadrato in formali reparti militari, ben potendo schierarsi in milizie irregolari o in fazioni che comunque spalleggiano l'attività militare dello Stato estero.

²² Invero il soggetto passivo dell'attività di arruolamento o armamento è esente da responsabilità penale, ma non sembra appropriato affermare che la sua condotta non determini alcun effetto giuridico e dunque sia senz'altro lecita. Al contrario, è prevista una incisiva reazione da parte dell'ordinamento contenuta nell'art. 12, I comma, L. n. 91/1992: "*Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.*".

²³ In ordine al beneficiario dell'attività militare, che il testo della disposizione indica genericamente come *straniero*, nell'interpretazione più estensiva si ritiene che non sia tale soltanto lo Stato estero (sebbene ed esso faccia espresso riferimento il titolo dell'art. 288 c.p.), ma qualsiasi entità estranea e collegata con carattere di pregnanza allo Stato estero, come enti pubblici o privati, imprese, società commerciali che si connotino come rappresentative *lato sensu* dello Stato estero.

Il carattere militare dell'attività non si ricava, come sottolinea il PM, da una particolare connotazione dell'attività,²⁴ quanto dalla sua finalizzazione a raggiungere gli scopi avuti di mira dallo Stato estero (o dalle sue articolazioni) nell'ambito del suo impegno militare. Pertanto, rientra nel concetto di militanza quell'attività che apporta un effettivo contributo al raggiungimento della causa militare della forza coadiuvata.

Può dunque affermarsi, alla stregua della disamina della fattispecie di reato testè effettuata, che gli odierni imputati Salvatore Stefio e Giampiero Spinelli abbiano proceduto all'arruolamento di Forese, Agliana e Cupertino affinché in territorio iracheno militassero in favore dello straniero, verso un corrispettivo economico?

Questa Corte d'Assise ritiene di dare risposta negativa a tale quesito.

Ancor prima dell'evidente mancanza dell'elemento psichico, appaiono carenti i profili di materialità della condotta incriminata.

L'istruttoria dibattimentale ha posto in luce i reali contorni della vicenda.

Salvatore Stefio è il titolare di una pseudo-agenzia (meramente virtuale) di operatori di sicurezza, che tenta di insinuarsi in mercati emergenti, come le zone ad alta instabilità politica, per offrire servizi di scorta personale a funzionari pubblici ed uomini di affari che nella specie agiscono nello scenario dell'Iraq post bellico in fase di ricostruzione. A tale scopo è in contatto con un altro individuo, Paolo Simeone, già di stanza in Iraq, dapprima nella zona di Bassora – dove per la Ong Intersos aveva svolto attività di sminamento del territorio – e poi a Baghdad, ove aveva convocato lo Stefio in vista dell'eventualità di assumere appalti per il servizio di sicurezza al personale delle imprese coinvolte nella ricostruzione delle infrastrutture irachene.

Quanto allo Spinelli, trattasi di un ragazzo alle prese con problemi occupazionali e con una propensione per attività avventurose in scenari ad alto rischio: date tali caratteristiche, egli naviga sul *web* alla ricerca di un lavoro che soddisfi le sue aspirazioni e si imbatte nel sito dello Stefio, "*Presidium International Corporation*",

²⁴ Anche attività che in nulla si differenziano da quelle proprie della vita civile, come quelle di cuoco, di medico, di conducente di autoveicoli o di pilota di aerei, se svolte in un contesto militare o da soggetti inquadrati militarmente, partecipano di tale caratteristica.

che seleziona operatori di sicurezza per compiti di elevata pericolosità. Insieme agli amici Umberto Cupertino e Vincenzo Dadamo, lo Spinelli si era messo in contatto con lo Stefio, il quale aveva propiziato l'incontro con Erasmo Pinasco, di passaggio a Bari, incaricato di vagliare le motivazioni e le capacità dei tre allo svolgimento della funzione di operatore di sicurezza, o di "contractor", termine anglosassone ripetutamente utilizzato dalle difese degli imputati.²⁵

Negli abboccamenti tra lo Stefio e lo Spinelli, il servizio che quest'ultimo ed i suoi amici avrebbero prestato in Iraq era dunque quello di operatore di sicurezza – senz'altro armato, dato il peculiare luogo di svolgimento della prestazione²⁶ – a protezione ravvicinata di soggetti non direttamente impegnati nell'operazione militare, anche se la ragione della presenza e dell'attività in Iraq di tali individui (uomini d'affari o dirigenti di imprese) era conseguente agli eventi bellici appena trascorsi ed alle esigenze connesse all'opera di ricostruzione in via di svolgimento.

Al riguardo è importante sottolineare che nell'aprile del 2004 – terminata l'offensiva delle truppe anglo-americane, che erano però rimaste in Iraq come forze di occupazione – la guerra era ormai finita, la CPA aveva assunto il controllo delle funzioni statuali ed era in corso la rinascita dello stato iracheno, che avrebbe preso corpo nel giugno dello stesso anno.²⁷

²⁵ In verità – sotto il profilo linguistico-giuridico – non si tratta di sinonimi, poichè il termine *contractor* andrebbe tradotto come 'appaltatore', in riferimento all'impresa privata che, vinto il contratto di appalto con un ente appaltante /committente (p.e. il governo di un paese, o una compagnia petrolifera, che sarebbe il 'contractee') assume i singoli operatori di sicurezza privata che poi dispiega a servizio del cliente. Quindi i veri 'contractors', giuridicamente, sono le imprese e non i loro dipendenti. Dunque, salvo che non siano gli individui stessi ad essere impiegati direttamente da un cliente straniero, è giuridicamente errato riferirsi a loro come 'contractors' (pur essendo di uso comune).

²⁶ A tal proposito, il teste M.llo Andrea Orlando (Carabiniere del regg. Toscana, all'epoca dei fatti in servizio presso la legazione italiana a Baghdad) ha affermato che nel 2004 l'Iraq era "il luogo più pericoloso del mondo" e "Baghdad era un pullulare di scorte formate dai contractors" (cfr. verb.sten. udienza del 25/3/2010, pg. 29).

Si rimarca, tuttavia, che le armi furono consegnate al drappello di italiani soltanto dopo il loro ingresso nel territorio iracheno (vedi deposizione di Cristiano Meli) e non formavano oggetto di uno specifico punto dell'accordo negoziale intervenuto tra lo Stefio ed i suoi adepti. Esse erano piuttosto una dotazione necessitata dalla particolare situazione di destabilizzazione dello Stato iracheno in quel momento storico, ed il loro uso da parte dei protagonisti del presente processo nel periodo in contestazione ha assunto una funzione meramente autodifensiva.

²⁷ Sotto il profilo dell'assetto statale, come ha illustrato il PM, nell'aprile 2004 era cessata la fase propriamente bellica (1° maggio 2003, il presidente Bush annuncia la fine delle ostilità) ed era in corso lo stato di occupazione dell'Iraq da parte delle forze anglo-americane, che avevano costituito attraverso l'emanazione dell'ordine n. 1 del 16/5/2003 la *Coalition Provisional Authority*, cioè l'autorità che assumeva in Iraq la funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria. %

In nessun passo degli accordi contrattuali intercorsi specificamente tra i protagonisti della vicenda in esame (a prescindere da quanto pubblicizzato nel sito *web* dello Stefio, contenente improbabili offerte di servizi molto elaborati²⁸ per i quali la evanescente organizzazione dell'agenzia dell'imputato era certamente inadeguata) si è mai convenuto – nemmeno in forme larvate o perifrastiche – che le persone assunte per recarsi a lavorare in Iraq avrebbero dovuto “militare al servizio o a favore dello straniero”, in altri termini avrebbero dovuto svolgere il ruolo di mercenari.²⁹

Stefio e Spinelli – quest'ultimo come *trait d'union* di Cupertino, Agliana e Forese – non hanno reclutato personale da inviare in Iraq per apportare un contributo causale al raggiungimento degli obiettivi militari della missione internazionale (nel che, come si è detto, si risolve il significato della militanza a servizio o a favore dello straniero), bensì per ritagliarsi uno spazio lavorativo ai margini degli eventi che hanno interessato lo Stato iracheno, offrendosi come operatori di sicurezza a tutela di cose e persone non direttamente coinvolte nel conflitto armato o nella missione militare multilaterale.

Ulteriori tappe di rilievo ai fini qui di interesse sono la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1483 del 22/5/2003 con cui le Nazioni Unite prendevano atto della ormai avvenuta occupazione delle forze anglo-americane e dell'esistenza della CPA ed invitavano tutti i paesi ad intervenire con missioni di carattere umanitario per la popolazione irachena; e la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1511 del 16/10/2003 che nello stabilire una sorta di tabella di marcia per il passaggio di poteri al Governo provvisorio iracheno, autorizzava una Forza multinazionale sotto comando unificato a prendere tutti i provvedimenti necessari per contribuire al mantenimento della sicurezza e della stabilità in Iraq. Infine, l'8 giugno 2004 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvava all'unanimità la risoluzione 1546, con cui si dichiarava la fine dell'occupazione dell'Iraq e si avallava un governo iracheno *ad interim* “pienamente sovrano e indipendente”, che sarebbe restato in carica dal 30 giugno 2004 fino alle elezioni previste per il gennaio 2005.

²⁸ A titolo di esempio, da una tabella pubblicata in detto sito web emerge l'offerta di servizi di intelligence, controspionaggio, sminamento, negoziazione per la risoluzione di rapimenti *et similia*. L'istruttoria dibattimentale ha evidenziato che tali obiettivi erano in realtà pie illusioni dello Stefio, il quale - comunque e con rilievo assorbente - nel caso di specie ingaggiava lo Spinelli e per suo tramite Forese, Agliana e Cupertino allo specifico fine di operare come “personale specializzato per compiti di protezione ravvicinata in Iraq” a tutela di manager ed imprenditori civili (come testualmente si legge nell'accordo professionale sottoscritto con la Presidium). Che poi nemmeno tale oggetto del contratto abbia avuto effettiva esecuzione (poiché la società americana di telefonia recedeva dalla proposta contrattuale) è un dato che non rileva ai fini della valutazione della responsabilità penale ex art. 288 c.p.

²⁹ L'elaborazione dottrinale sviluppatasi sul tema – particolarmente ad opera di commentatori di area anglo-americana – ha scandagliato i profili di interferenza tra la figura del mercenario e quella dell'operatore di sicurezza in scenari bellici, giungendo ad escludere che le due figure possano coincidere anche nel caso in cui i *contractor* siano impiegati in armi.

Ciò che differenzia i due ruoli sta nell'esclusione del diretto coinvolgimento del contractor nelle ostilità e nel suo impiego in servizi di contrasto all'azione di ladri e saccheggiatori, e non contro il nemico combattente, a tutela di installazioni civili e finanche militari. Così Yoram Dinstein, “*The conduct of hostilities under the Law of International Armed Conflict*”, Cambridge University Press, II edition, april 2010.

Va ancora rimarcato che l'accordo professionale intervenuto in Italia tra Stefio da un lato e Spinelli, Cupertino, Agliana e Forese dall'altro, l'unico rilevante ai fini processuali, non prevedeva nemmeno una diretta assunzione del servizio a favore di imprese o società estere, bensì era un'intermediazione che lo Stefio sviluppava verso altri soggetti italiani già operanti in Iraq, Paolo Simeone e Valeria Castellani, i quali a loro volta procuravano le commesse per i connazionali ivi convocati. A tale riguardo, non deve trarre in inganno la denominazione esotica della ditta dei due genovesi – *DTS Security LLC* – poiché si è già appurata la sostanziale italianità della società e la voluta confusione operata con la ben più famosa DTS di origine statunitense.

La mancanza di contatti diretti, nel territorio italiano, tra i presunti arruolatori (Stefio e Spinelli) e qualsivoglia entità estera al cui servizio avrebbero dovuto impiegarsi gli arruolati, è un elemento ulteriormente indicativo della non integrazione della fattispecie tipica descritta dall'art. 288 cod. pen.

Sotto altro profilo, come ha ricordato il teste Gianludovico De Martino, all'epoca dei fatti capo della Delegazione Diplomatica speciale a Baghdad, egli stesso aveva preso contatti con Paolo Simeone per vagliare la possibilità del ricorso ai suoi dipendenti per il servizio di scorta ad un funzionario civile italiano, il quale rivestiva il ruolo di esperto per la CPA in seno al Ministero della Cultura iracheno³⁰ (cfr. verb. sten., pag. 12-13, ud. 29/6/2010). Ciò presupponeva che i servizi offerti da tali operatori di sicurezza fossero in linea con la normativa internazionale, e per quel che qui interessa, con la legislazione di contrasto al fenomeno del mercenarismo, sia pure sotto mentite spoglie.

Ancora, dati testuali di esclusione di ogni profilo di commistione tra la figura del mercenario e la funzione professionale richiesta a Cupertino, Agliana e Forese (ed effettivamente svolta dagli altri italiani presenti in Iraq, come ad es. Favetti e Meli) sono quelli risultanti dalle *guide-lines* che disciplinavano le condotte dei body-guard,

³⁰ Eguale intendimento aveva poi animato il Governo nel 2006, come ha ricordato l'allora Ministro degli Esteri, on. Massimo D'Alema, nel rivolgersi addirittura a compagnie di sicurezza privata straniera, allorché si era posto il problema di garantire l'incolumità dei funzionari civili italiani impegnati nei programmi di cooperazione internazionale e del personale delle organizzazioni umanitarie italiane che sarebbero rimasti in Iraq dopo il rientro del contingente militare italiano (cfr. verb. sten., pag. 5-7, ud. 25/3/2010).

nel senso di limitarne strettamente l'azione alle esigenze di tutela dei c.d. VIP, cioè delle persone scortate, senza possibilità di ingerirsi in eventuali scontri tra milizie locali e forze militari della coalizione. In ogni caso, per reagire a possibili attacchi armati le opzioni consentite agli operatori di sicurezza erano, nell'ordine, quelle di sottrarsi al conflitto e di evitare il ricorso alle armi, o di servirsene soltanto per coprire la fuga, o infine di organizzare una reazione proporzionata all'attacco.

Tali direttive escludono in radice il requisito della partecipazione diretta alle ostilità o comunque alle operazioni militari, che costituisce il *proprium* della figura del mercenario, alla stregua della definizione tipica riveniente dalle fonti internazionali ("*A mercenary is any person who ... omissis... takes a direct part in the hostilities...*" vedi *supra*, nota n. 17). Anche a tenore della Legge n. 210/1995, di ratifica della Convenzione ONU del 1989, il mercenario è colui che, dietro corrispettivo economico o altra utilità o comunque avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero o partecipa ad un'azione preordinata e violenta diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero.

Non sembrano residuare margini per includere le condotte degli imputati, come emerse dall'istruttoria dibattimentale, nell'ambito di operatività dell'art. 288 c. p., che deve attualmente – per quanto si è osservato poc'anzi – interpretarsi alla luce dell'intero sistema normativo volto a reprimere il fenomeno del mercenarismo.

Pertanto, Salvatore Stefio e Giovanni Piero Spinelli devono essere assolti dall'accusa in contestazione perché il fatto non sussiste.

All'imputato Spinelli devono essere restituiti gli oggetti di cui al verbale di sequestro in data 20/9/2004 (materiale informatico e documentazione varia).

Si tratta, a parere di questa Corte d'Assise, di una conclusione conseguente alle risultanze processuali ed aderente ai dati di realtà, che già oggi e sempre più in prospettiva futura, imporranno di registrare intorno agli scenari bellici in senso lato l'esistenza di una varietà di prestatori di servizi accessori diretti a consentire, per quanto possibile, lo svolgersi della vita civile in condizioni di relativa sicurezza.

La complessità e la novità delle questioni trattate nel presente processo non ha consentito la redazione della motivazione della sentenza in camera di consiglio, imponendo la fissazione all'uopo del massimo termine di legge.

PQM

La Corte d'Assise di Bari,

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve SPINELLI Giovanni Piero e STEFIO Salvatore dall'imputazione loro ascritta perché il fatto non sussiste.

Ordina il dissequestro del computer portatile Toshiba Satellite A30-514, nonché della memoria fissa del computer Aceraspire e di tutta la documentazione di cui al verbale di sequestro in data 20/9/2004, e la restituzione all'avente diritto Spinelli Giovanni Piero.

Fissa il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.

BARI, 16 luglio 2010

IL PRESIDENTE

(Cons. Clelia GALANTINO)

IL GIUDICE est.

(Cons. Teresa LIUNI)

Teresa Liuni

Clelia Galantino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, li 12-10-10

Il Direttore Amministrativo
dott. Nicola Armigero